

N. R.G. 770/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:

dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
dott.ssa Maria Tulumello	Consigliere
dott. Marco Benatti	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 770/2020 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 14/09/2022, promossa**

da

B [redacted] N [redacted] L [redacted] srl (C.F. [redacted]), nella persona del legale

rappresentante pro tempore **G [redacted] P [redacted] G [redacted] I** (C.F.

[redacted] e **F [redacted] G [redacted]** (C.F.

[redacted] entrambi con il patrocinio dell'avv. **B [redacted]**

I [redacted] elettivamente domiciliati in **[redacted]**

[redacted] presso il difensore avv. **B [redacted] I [redacted]**

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 770/2020

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Leasing



APPELLANTE

c o n t r o

U L SPA (C.F.) con il patrocinio dell'avv.to

Z A ed elettivamente domiciliata in

presso lo studio dell'Avv. Z AN

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 459/2020 del
27/02/2020

CONCLUSIONI

Degli appellanti

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge:

In via pregiudiziale: sospendere e/o revocare l'esecutività della sentenza
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 459/2020
emessa dalla Dott.ssa Alessia Busato del Tribunale di Brescia il
27/2/2020, pubblicata in pari data, notificata a mezzo pec il 14/7/2020,
accogliere le domande già avanzate dalla società B y Ne L S.r.l.,
in persona del legale rappresentante *pro tempore* e dal Signor Go
Fr V nei confronti di U LE S.p.a. nell'ambito
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che si riportano



integralmente: “Voglia l’On.le Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ogni e opportuna declaratoria del caso e di Legge, in accoglimento dei motivi su esposti:

In via principale:

1. Dichiarare l’inesistenza, nullità o come meglio del decreto ingiuntivo n. 525/2016 per tutte le ragioni esposte nell’ambito del presente atto e per l’effetto revocare lo stesso;

2. Accertare e dichiarare la natura usuraria del tasso di interesse praticato sul contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] per tutte le ragioni esposte nel presente atto, per l’effetto dichiarando la nullità parziale della clausola di pattuizione degli interessi stessi ai sensi dell’art. 1419 Cod. Civ., disponendo, altresì, la sostituzione della clausola stessa con la norma imperativa di cui all’art. 1815, 2° comma, Cod. Civ.; Per tale ragione accertare e dichiarare l’inapplicabilità della disciplina di cui all’Art. 1453 Cod. Civ. per difetto della corrispettività del sinallagma contrattuale, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la legittimità dell’eccezione di inadempimento ex Art. 1460 Cod. Civ.

3. Ordinare la liberazione dei fideiussori in virtù del rapporto di accessorietà che lega l’obbligazione principale nulla per tutte le ragioni esposte a quella fideiussoria;

In via istruttoria: Si chiede ammettersi CTU econometrica finalizzata ad



individuare l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso nel c.d. caso mora nonché l'usurarietà del tasso di interesse previsto *ab origine* nell'ambito del contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] Con riserva di ulteriori richieste istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.

In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2 ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte degli odierni attori appellanti (già attori opposenti) nell'ambito del giudizio di primo grado.

In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Dell'appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto:

In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e comunque non sussistendone i presupposti;

Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta da B [REDACTED] N [REDACTED] L [REDACTED] S.r.L. e del Signor F [REDACTED] G [REDACTED] in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto la sentenza n. 459/2020 emessa dal Tribunale Civile di Brescia.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado e di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



U L S.p.A. stipulò il 28.06.2010 con la società Ba N L s.r.l. il contratto di leasing n. [REDACTED] relativo ad una certa quantità di beni mobili, fra cui rigeneratori di batterie Ecotech, tester analogici, densimetri manuali, scaricabatterie e tester BLT-160, verificatore Model SB-5/2, caricabatteria HF 3-T.

A seguito della sottrazione di alcuni beni a opera d'ignoti, il contratto venne parzialmente risolto assumendo, con riferimento alla parte risolta, la numerazione [REDACTED]

In conseguenza, fu addebitata alla società B N L una penale da risoluzione per un importo pari a € 187.048,85, poi ridotta a € 90.988,85 a seguito di parziale compensazione con l'indennizzo assicurativo liquidato a favore di U L S.p.A.

Avuto riguardo alla parte di contratto non risolta il rapporto proseguì con la stessa numerazione [REDACTED] la società appellante si rese successivamente morosa nel pagamento di alcuni canoni, per un importo pari a € 13.834,32, cui seguì la risoluzione integrale del contratto di *leasing*.

U L S.p.A. agì pertanto *ex art. 633 c.p.c.*, ottenendo dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 526/2016, col quale venne ingiunto alla Ba N L s.r.l.:

- la riconsegna dei beni oggetto del contratto di *leasing* ancora in suo



possesso;

- il pagamento di € 90.988,85 a titolo di penale e canoni scaduti e insoluti.

B[REDACTED] ne[REDACTED] L[REDACTED] e Fr[REDACTED] G[REDACTED], quest'ultimo in qualità di garante, proposero opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'usurarietà della penale da risoluzione nonché l'usurarietà del tasso moratorio.

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 459/2020 in data 27 febbraio 2020 ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società attrice alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza B[REDACTED] N[REDACTED] L[REDACTED] s.r.l. e Fr[REDACTED] G[REDACTED] hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2020, fissando per la comparizione l'udienza collegiale del 3 febbraio 2021.

Si è costituita in giudizio U[REDACTED] L[REDACTED] S.p.A., poi incorporata per fusione in Ir[REDACTED] S[REDACTED] P[REDACTED] S.p.A., eccependo l'inammissibilità dell'appello *ex art. 348bis c.p.c.*, chiedendone comunque nel merito la reiezione.

Con ordinanza del 3 febbraio 2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza proposta dagli appellanti *ex art. 283 c.p.c.*

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 14/09/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Col **primo motivo** di appello B██████ N██████ L██████ s.r.l. e F██████ G██████ lamentano un'errata interpretazione del dato contrattuale ad opera del giudice di prime cure, avendo questi individuato il "parametro contrattuale" di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto nel tasso Euribor (365) invece che nel c.d. tasso *leasing*.

Accedendo alla ricostruzione prospettata dagli appellanti, l'interesse da applicare alla penale – individuato nel "parametro contrattuale" maggiorato di cinque punti percentuali - determinerebbe il superamento del tasso soglia usura e, pertanto, la gratuità del contratto *de quo*.

Il motivo va rigettato.

Come già evidenziato dal primo giudice, l'art. 18 delle predette condizioni prevede che, in caso di risoluzione del contratto, il concedente, su richiesta dell'utilizzatore, possa differire il pagamento della penale al momento della vendita del bene già oggetto del *leasing*. In tale specifico caso sull'importo dovuto dovrà essere corrisposto un interesse "*calcolato utilizzando il parametro contrattuale maggiorato di 5 punti percentuali*".

Deve in tal senso condividersi l'osservazione secondo cui il termine "parametro" viene adoperato nel contratto solo in riferimento all'Euribor (365) tre mesi ai fini dell'indicizzazione; a ciò va aggiunto che l'art. 5



delle condizioni generali di contratto, disciplinante gli interessi moratori, i quali assumono la medesima funzione degli interessi dovuti sulla dilazione del pagamento della penale, espressamente prevede che gli stessi siano calcolati aumentando il tasso euribor (365) di cinque punti percentuali.

Nessun dubbio, pertanto, che il significato più consono da attribuire alla locuzione “parametro contrattuale” sia quella che lo individua nel tasso euribor (365) tre mesi.

Peraltro, anche vi fossero delle incertezze, al medesimo risultato interpretativo si dovrebbe pervenire *ex art. 1370 cc*, a mente del quale “*Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro*”.

Col **secondo motivo** di appello gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha operato la sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori, questi ultimi calcolati sull’intera rata comprensiva della quota interessi, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura.

Viene infatti evidenziato che, effettuando tale operazione aritmetica, si verrebbe al superamento del tasso soglia con le conseguenze di cui all’art. 1815 c.2. c.c.



Anche tale motivo non è fondato. La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione, alla luce anche della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020, e ha trovato soluzione negativa. Sostiene infatti la Suprema Corte, per quanto qui di rilievo, che *“ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l’eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovvero sia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto; gli altri in caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del contratto.”*, per poi proseguire concludendo nel senso che: *“Il principio di sommatoria di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso*



contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento.

Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità.

Certamente non lo ho affermato Cass. 9.1.2013, n. 350 (quantunque venga spesso citata in tal senso), che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui – come frequentemente accade – il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi. Ed è evidente la differenza che corre tra prendere atto della modalità con cui le parti hanno fissato il tasso di mora (tasso corrispettivo + X%) ed elaborare ab extrinseco un diverso tasso dato dalla somma di tasso di mora e tasso degli interessi corrispettivi.”

Appare appena il caso di evidenziare come l'operazione prospettata dagli appellanti sia scorretta anche sotto il profilo logico e matematico, oltre che giuridico: vengono infatti a sommarsi due dati fra loro eterogenei e che



derivano da basi di calcolo differenti.

È evidente che, essendo gli interessi corrispettivi calcolati sull'intero capitale mutuato, mentre quelli moratori sulla singola rata rimasta insoluta, sebbene comprensiva di una quota interessi, la sommatoria dei due tassi non tiene in considerazione che l'aumento del costo del credito dovuto alla presenza dei corrispettivi inglobati nella rata avviene in proporzione rispetto al totale del capitale dato in prestito e limitatamente a quella rata.

Col **terzo motivo** di appello B [REDACTED] N [REDACTED] L [REDACTED] s.r.l. e F [REDACTED] G [REDACTED] prospettano l'illegittima omissione dell'istruttoria ad opera del giudice di prime cure che, erroneamente, non avrebbe dato ingresso alla richiesta ctu econometrica ai fini della verifica della natura usuraria della clausola sugli interessi.

Anche tale doglianza è priva di giuridico fondamento.

Accertato il rispetto della normativa antiusura sulla scorta dell'interpretazione delle pertinenti clausole contrattuali nonché della manifesta infondatezza della tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, non residua alcun dubbio circa la legittimità della pattuizione relativa agli interessi, con conseguente inammissibilità della domanda volta a dare ingresso a ctu contabile.



In assenza della prospettazione di valide argomentazioni in diritto, né dell'allegazione di fatti specifici a sostegno della tesi dell'usurarietà dei tassi, infatti, l'indagine affidata al consulente avrebbe funzione meramente esplorativa, mirante ad esonerare la parte dalla prova dei fatti costitutivi posti a base della propria domanda.

Dalla documentazione depositata agli atti non emerge in definitiva alcun indice in grado di suffragare la tesi dell'usurarietà della pattuizione sugli interessi, onde la reiezione della domanda di supplemento istruttorio.

Col **quarto motivo** d'appello gli appellanti deducono il vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, circa il rapporto fideiussorio, prospettando in particolare la riconducibilità del contratto di garanzia *de quo* allo schema della fideiussione invece che a quello del contratto autonomo di garanzia.

A parere degli appellanti, inoltre, anche a voler aderire alla seconda ipotesi ricostruttiva, l'autonomia della garanzia non potrebbe comunque spingersi fino a rendere il relativo contratto insensibile all'illiceità della causa ovvero alla contrarietà a norme imperative del contratto principale.

Il contratto autonomo di garanzia risulterebbe comunque nullo in quanto conforme allo schema vietato (ABI), ponendosi perciò in violazione della normativa anticoncorrenziale.



Tale doglianza risulta pure infondata.

Dirimente risulta già la considerazione che, in assenza dei prospettati vizi afferenti al contratto principale alla luce delle ragioni già esposte e risultando pertanto tale negozio pienamente valido ed efficace, neppure si prospetta nel caso di specie la paventata questione dell'insensibilità della fideiussione all'illiceità della causa o alla contrarietà a norme imperative del contratto di *leasing*.

Neppure può ritenersi condivisibile l'asserita cogenza dell'art. 1939 c.c., alla luce della granitica giurisprudenza di legittimità sul punto che ritiene ammissibile per opera dell'autonomia delle parti derogare alla suddetta norma, concludendo appunto contratti autonomi di garanzia, la cui legittimità non può pertanto essere revocata in dubbio.

A mero titolo esemplificativo si veda Cass. 1186/2020, la quale ha ribadito la validità della causa del contratto autonomo di garanzia, rimarcando peraltro le differenze fra tale istituto e quello della fideiussione:

“Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della



medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante)".

La domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale in quanto conforme allo schema vietato ABI è inammissibile, prima ancora che infondata.

La stessa risulta infatti essere stata proposta tardivamente nel giudizio di primo grado solo nelle memorie di replica, concretizzando un inammissibile ampliamento del *thema decidendum*.

Anche però a volerla ritenere tempestiva, la stessa è priva di giuridico fondamento in quanto, come noto, il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 aveva ad oggetto le clausole dei contratti di fideiussione *omnibus*, mentre nel caso di specie trattasi di contratto autonomo di garanzia o, al più, di una fideiussione per operazione specifica.

Non risulta, per di più, essere stato assolto l'onere probatorio ad opera degli appellanti, mancando in particolare la prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza cui avrebbe partecipato la banca appellata, oltre a quella volta a dimostrare che tale intesa anticoncorrenziale sia poi confluita nel contratto di garanzia *de quo*. Sforzata di prova appare, infine, l'asserita lesione della libertà contrattuale del fideiussore.



La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata e gli appellanti condannati alla rifusione delle spese del grado nei confronti della banca appellata che, ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod., si liquidano come segue:

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: da € 52.000,01 a € 260.000,00

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.911,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 9.991,00

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.*quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da B█████ y N█████ L█████ s.r.l. e F█████ Go█████ avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 459 del 27/2/2020, nel contraddittorio con In█████ S█████ Pa█████ Spa (già U█████ L█████ Spa), così provvede:



- 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- 2) condanna Ba [REDACTED] Ne [REDACTED] Life s.r.l. e F [REDACTED] G [REDACTED] in solido tra loro alla rifusione in favore di In [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] S.p.A. delle spese del grado che si liquidano in € 9.991,00 per compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge;
- 3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Marco Benatti

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Magnoli

